

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO MT TRA LA NUOVA CABINA C2 E LA CABINA C1 COLLOCATA ALL'INTERNO DEL REALIZZANDO EDIFICIO SERVIZI DELL'AEROPORTO "FALCONE BORSELLINO" DI PALERMO PUNTA RAISI SECONDO QUANTO DETTAGLIATO NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E NELLE SPECIFICHE TECNICHE - CIG 6215486D4B

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO N.1

Dovendo effettuare il sopralluogo il giorno 05/05/2015 e nel contempo spedire la gara il giorno 05/05/2015 per farla arrivare in tempo, chiediamo se è possibile inserire nella documentazione di gara la scansione dell'attestato di sopralluogo in quanto il delegato non farebbe in tempo a farci arrivare l'originale.

RISPOSTA

All'interno della busta contenente la documentazione amministrativa potrà essere inserita anche la scansione dell'attestato di sopralluogo.

QUESITO N. 2

In Riferimento alla gara del giorno 08/05/2015 ore 10.00 avente per oggetto i lavori di realizzazione del collegamento MT tra la nuova Cabina C2 e la Cabina C1 collocata all'interno del realizzando Edificio Servizi .Importo complessivo pari a Euro 277.077,77

Si chiedono chiarimenti in merito alla cauzione provvisoria.

In quanto sia nel punto IX del bando di gara che del disciplinare l'importo del 2% (E.3.911,14) sull'importo complessivo dell'appalto risulta errato, e che la misura della sanzione pecuniaria richiesta di solito è dell'uno per mille e non dell'uno per cento del valore della gara.

Poiché ci è stato impossibile metterci in contatto con voi telefonicamente vi preghiamo cortesemente di volerci dare dei chiarimenti riguardo alla situazione descritta, poiché l'agenzia di assicurazioni si rifiuta di rilasciare la cauzione. Quindi quale importo è errato quello della cauzione o l'importo complessivo? a quale dobbiamo fare riferimento? la sanzione pecuniaria è dell'uno per cento o dell'uno per mille?

RISPOSTA

il punto III.a del bando di gara così dispone :

"L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 277.077,77 di cui € 118.749,73 soggetti a ribasso, € 76.807,07 per costi di manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 4.165,10 (oneri per il costo della sicurezza) non soggetti a ribasso (art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i), oltre € 77.355,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione. "

Conseguentemente l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.lgs 163/06 e s.m.i indicata al punto IX del bando di gara che è stata calcolato sulla somma posta a base d'asta (al

netto delle somme a disposizione dell'amministrazione e degli oneri per la sicurezza) è pari ad € 3.911,14.

Con riferimento poi alle previsioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i comma 2 bis si ricorda che :

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato con l'art. 39, rubricato «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», gli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice), che riguardano – rispettivamente – i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonché la tassatività delle cause di esclusione.

Per effetto di tale novella legislativa, è stato inserito nell'art. 38 del Codice, il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

Il disciplinare di gara che è parte integrante del bando di gara prevede a pag 9 che *“la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria così come stabilita dal bando di gara, nella misura **dell'uno per cento** del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.”*

Per quanto sopra l'importo della sanzione è commisurata all'uno per cento del valore della gara e cioè ad € 1.997,21 essendo il valore dell'appalto pari ad € 199.721,00 (€ 277.077,77 - € 77.355,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione)

QUESITO N. 3

La sottoscritta impresa pone un quesito alla direzione tecnica: da un'analisi effettuata sulle caratteristiche tecniche del cavo di media tensione, è emersa una incongruenza sulla sigla identificativa del suddetto cavo.

Nel capitolato viene riportata la sigla RGH10R/32 con tensione nominale 18/30 Kv. La sigla, invece, esistente in commercio è differente ed è la seguente: RG7H10R/32, che con la tensione nominale 18/30 kv ha dei costi nettamente superiori a quelli da voi inseriti nel progetto.

RISPOSTA

Nella documentazione tecnica, e, più in particolare, nel prezzario di gara, la descrizione della tipologia di cavo è chiara ed identifica un "cavo con **Tensione nominale 18/30 kV con conduttori di rame isolati in gomma etilenpropilenica, sotto guaina di materiale termoplastico grado di isolamento IP32** , la cui corretta sigla di identificazione è **RG7H10R/32**."

A conferma di ciò, nella relazione tecnica viene confermata la sigla del cavo **RG7H10R/32** corrispondente alla descrizione del prezzario.

In tal senso, pertanto, nella sigla del prezzario, si è trattato di un mero refuso.

La sigla corretta del cavo da utilizzare è **RG7H10R/32**.